

# l'agenzia informa

## **GUIDA PRATICA al PAGAMENTO delle IMPOSTE**

**AGGIORNATA CON IL NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO "F24"**

## INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. IL MODELLO F24	3
Il nuovo modello F24	3
A chi si presenta e come si paga	5
Quali tributi si possono pagare	5
Tributi derivanti dalla dichiarazione	6
Importi minimi di versamento dei principali tributi	7
Ritenute operate dai sostituti d'imposta	7
Come si compila	8
Gli errori da evitare	11
Esempio pratico per la compilazione del mod. F24	12
3. I PAGAMENTI RATEALI	13
Quali tributi si possono rateizzare	13
Prospetti riepilogativi per i versamenti rateali	13
Come calcolare gli importi delle rate...	14
...E compilare il modello di versamento	14
Esempio pratico per la compilazione del mod. F24 con rateazione	15
4. LA COMPENSAZIONE	16
Le modalità di compensazione	16
Come si effettua	17
Esempio pratico per la compilazione del mod. F24 con compensazione	20
5. COME RIMEDIARE AGLI OMESSI VERSAMENTI E AGLI ERRORI DI COMPILAZIONE	21
Versamenti non effettuati	21
Errori di compilazione del modello F24	22
Se non si è presentato il mod. F24 con saldo zero	23
Esempio pratico per la compilazione del mod. F24 con ravvedimento	24
6. I VERSAMENTI ON LINE E DALL'ESTERO	25
F24 <i>ON LINE</i>	25
F24 Cumulativo	26
Pagamenti dall'estero	27
Codici dei conti da utilizzare per il pagamento dall'estero delle imposte regionali	27
7. IL MODELLO F23	28
Quali tributi si possono pagare	28
A chi si presenta e come si paga	28
Come si compila	28
Gli errori da evitare	29
8. PER SAPERNE DI PIÙ	30
APPENDICE	31
Mod. F24: Codici tributo più ricorrenti	31
Codici delle Regioni e delle Province Autonome	33
Codici degli Enti locali	33
Mod. F23: Codici tributo e causali più ricorrenti	34

## 1. INTRODUZIONE



Per versare i tributi, i contributi e i premi, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il **mod. "F24"** ad eccezione delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici sottoposti ai vincoli del "sistema di tesoreria unica".

Il modello è definito "unificato" poiché permette al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti (per la compensazione vedere il capitolo 4).

Il modello F24 è disponibile presso banche, agenzie di riscossione e uffici postali ma può essere prelevato anche dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### ATTENZIONE

I contribuenti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari, modalità telematiche di pagamento. (vedere capitolo 6)

Con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 il legislatore ha introdotto importanti novità in materia di versamenti.

Tra queste:

- lo spostamento di alcuni termini (si pensi alle nuove date per i versamenti ICI fissate al 16 giugno e al 16 dicembre);
- l'obbligo, per i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare sistemi di pagamento telematici (cosiddetto F24 telematico).

Con recenti provvedimenti, infine, sono stati approvati nuovi modelli F24 (F24 con doppio codice fiscale del contribuente e di genitore/tutore, erede, ecc. e F24 IVA immatricolazione auto Ue).

Di seguito, si analizzano i principali adempimenti in materia di versamento di imposte, tasse, contributi e premi previdenziali e assistenziali, tenendo conto delle importanti novità di cui si è accennato.



Per gli enti pubblici sottoposti ai vincoli della tesoreria unica a partire dall'1/1/2008 è stato introdotto un nuovo sistema di versamenti di ritenute alla fonte IRPEF e di IRAP denominato F24 EP.

## 2. IL MODELLO F24

The image shows a screenshot of the F24 tax payment form. It is a structured document with multiple sections for entering taxpayer information, tax details, and payment amounts. The form is titled 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO' and includes fields for 'CODICE FISCALE', 'DATA ANGIARIZIO', and various 'IMPOSTE DIRITTI - FRA' sections. It also features several 'TOTALI' rows and 'SALDO' fields for different categories of taxes.

### IL NUOVO MODELLO F24

Con provvedimento del 23 ottobre 2007 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di versamento “F24”.

Nel nuovo modello, realizzato per consentire una gestione più efficiente dei versamenti, è stato inserito nella sezione “Contribuente”, un campo dove indicare il codice fiscale dell’erede, del genitore/tutore e del curatore fallimentare con il relativo codice identificativo (vedi tabella sotto).

#### TABELLA DEI CODICI IDENTIFICATIVI

DESCRIZIONE	CODICE
GENITORE/TUTORE	02
CURATORE FALLIMENTARE	03
EREDE	07

Inoltre, è stata inserita l’informazione del “mese di riferimento” nelle sezioni “Erario”, “Regioni” e “Ici ed altri tributi locali”.

L’informazione del mese di riferimento deve essere indicata per i codici tributo individuati in una specifica risoluzione dell’Agenzia in corso di emanazione.

I contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche devono utilizzare il nuovo modello F24 a partire dal 29 ottobre 2007.

Per coloro che possono fare uso del modulo cartaceo, l’obbligo di utilizzare il nuovo modello è differito al 1° gennaio 2008. Fino al 31 dicembre 2007, comunque, è possibile utilizzare il nuovo modello cartaceo prelevandolo, esclusivamente, dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.



## A CHI SI PRESENTA E COME SI PAGA

I contribuenti non titolari di partita IVA, non obbligati al pagamento in via telematica, devono presentare il modello F24 presso gli sportelli di qualunque agenzia di riscossione, banca convenzionata o ufficio postale. Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
- presso gli agenti della riscossione sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei si possono eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
- presso gli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

### ATTENZIONE

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

## QUALI TRIBUTI SI POSSONO PAGARE

Il modello F24 va utilizzato per pagare:

- imposte sui redditi (Irpef, Ires);
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
- Iva;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell'Irap e dell'Iva;
- imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
- altre imposte sostitutive (sono sostitutive di redditi, imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, eccetera);
- Irap;
- addizionale regionale e comunale all'Irpef;
- accise, imposta di consumo e di fabbricazione;
- contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi;
- diritti camerali;
- interessi;
- Ici, (dal 2007 è sempre possibile utilizzare il mod. F24, a prescindere dal comune destinatario del versamento);
- Tarsu/Tari, Tosap/Cosap: per quei comuni che hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate (l'elenco completo è consultabile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali e sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), nel modello F24 nello spazio "codice ente/codice

comune” deve essere riportato il codice catastale del comune dove sono ubicati gli immobili oppure sono situati le aree e gli spazi occupati;

- canoni di locazione Inpdap sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari;
- alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori;
- sanzioni.

Con questo modello vanno inoltre versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

- autoliquidazione da dichiarazioni;
- ravvedimento;
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
- avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
- avviso di irrogazione di sanzioni;
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

## TRIBUTI DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE

A partire dal 2007, le imposte a **saldo** derivanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico vanno pagate entro il **16 giugno** di ogni anno ovvero entro il **16 luglio** con la maggiorazione dello 0,40%.

Gli **acconti** dovuti per il periodo d'imposta successivo per Irpef, Ires e Irap, vanno così versati:

- la prima rata entro lo stesso termine del saldo dell'anno d'imposta precedente (**16 giugno** o **16 luglio**);
- la seconda o unica rata entro il **30 novembre**.

Il termine di versamento del **saldo** dell'Iva è il **16 marzo**. Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi unificata (modello Unico) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata (16 giugno o 16 luglio), con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Per quanto riguarda l'**acconto** Iva la scadenza è invece fissata per il **27 dicembre**.

Successivamente alle scadenze prestabilite, è sempre possibile effettuare il versamento dell'imposta omessa ed usufruire, se si provvede entro determinati termini, della possibilità di pagare sanzioni ridotte (vedi capitolo 5).

Per le maggiorazioni nei casi di pagamento di imposte con l'utilizzo di crediti vedi il capitolo 4.

Chi presenta la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, (salvo casi particolari come, ad esempio, l'interruzione del rapporto di lavoro), non ha necessità di eseguire i versamenti dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, poiché gli stessi sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta, che trattiene le somme (sia per il saldo che per l'acconto) dalla retribuzione o dalla pensione.

**ATTENZIONE**

Se la scadenza del versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

**IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO DEI PRINCIPALI TRIBUTI**

A partire dal 1° gennaio 2006, non devono essere effettuati versamenti del saldo Irpef e Ires, nonché delle addizionali regionali e comunali, per importi fino a 12 euro. Il precedente limite era di 10,33 euro che resta invariato per l'Iva e l'Irap.

Questa previsione è valida anche per le imposte risultanti dal modello 730, per le quali in precedenza venivano rimborsati o trattenuti anche importi al di sotto del limite minimo.

Inoltre non sono variati i versamenti minimi previsti per gli acconti delle imposte.

**VERSAMENTI MINIMI PER IMPOSTE LIQUIDATE IN DICHIARAZIONE**

TRIBUTO		IMPORTO MINIMO
IRPEF	saldo	superiore a 12 euro
	acconto	superiore a 51,65 euro
ADDIZIONALE REGIONALE	saldo	superiore a 12 euro
ADDIZIONALE COMUNALE	saldo/acconto	superiore a 12 euro
IRAP	saldo	superiore a 10,33 euro
	acconto	superiore a 51,65 euro (se persone fisiche o società di persone) superiore a 20,66 euro (se società di capitali o enti soggetti a Ires)
IRES	saldo	superiore a 12 euro
	acconto	superiore a 20,66 euro
IVA	da dichiarazione annuale	superiore a 10,33 euro
	acconto	superiore a 103,29 euro

**RITENUTE OPERATE DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Entro il 16 di ogni mese tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di effettuare il versamento delle ritenute alla fonte che sono state operate sugli emolumenti, sui compensi e sulle provvigioni corrisposti nel mese precedente.

In particolare, si tratta di:

- somme corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo erogati a professionisti, artisti, lavoratori autonomi occasionali;
- provvigioni relative a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.



**ATTENZIONE**

Dal 1° gennaio 2008, gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare il nuovo modello di versamento telematico “F24 enti pubblici” per il pagamento dell'Irap e delle ritenute alla fonte. Il nuovo sistema prevede modalità operative simili agli altri sistemi di pagamento on-line dell'Agenzia delle entrate. Il software necessario per la predisposizione del modello “F24 enti pubblici” sarà quindi disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate – [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) –, mentre la trasmissione all'Agenzia del nuovo modello di pagamento potrà essere effettuata direttamente dagli enti pubblici ovvero – ma per i soli enti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 720/84 – tramite il proprio tesoriere, utilizzando i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Le ricevute di versamento saranno rese disponibili in formato elettronico sul “cassetto fiscale”, accessibile dal sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da rendere rapidamente disponibile un documento valido per dimostrare l'avvenuto versamento.

**COME SI COMPILA****Compilazione del modello F24 nei casi più frequenti**

Il modello F24 è diviso in “Sezioni” in ciascuna delle quali sono presenti dei campi che i contribuenti devono compilare. Per i versamenti dell'Irpef, dell'Ires, dell'Iva e delle ritenute, si utilizza la sezione *Erario*, per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all'Irpef) si utilizza la specifica sezione *Regioni* e per le imposte comunali (addizionale comunale, Ici, Tarsu/Tari e Tosap/Cosap) la sezione *Ici e altri tributi locali*. In particolare i campi principali sono quelli relativi a:

- **Contribuente:** vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Particolare attenzione andrà prestata nell'indicazione del codice fiscale.
- **Coobbligato:** va indicato, nei casi richiesti, il codice fiscale dell'erede, genitore, tutore o curatore fallimentare con il relativo codice identificativo.
- **Codici tributo:** indicano fondamentalmente la tipologia d'imposta da pagare.
- **Anno/periodo di riferimento:** indica l'anno d'imposta al quale si riferisce l'imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre (ad es. per la scadenza del saldo Irpef da versare a giugno 2008 andrà indicato l'anno d'imposta 2007). I contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare devono barrare l'apposita casella posta nella sezione *Contribuente* ed indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.
- **Regioni:** per le sole imposte regionali, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento andrà indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento.
- **Ici e altri tributi locali:** per l'addizionale comunale all'Irpef, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, qualora si riferisca a versamenti relativi a comuni siti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano andranno utilizzati gli spe-

cifici “codici enti”. Per i versamenti relativi ai restanti comuni andrà utilizzato il residuale “codice ente” 99. Per l’Ici, invece, il codice ente locale da riportare sul modello è quello catastale che contraddistingue il comune destinatario del versamento.

Per le sezioni *INPS* e *Altri enti previdenziali e assicurativi* si rimanda alle regole di compilazione fornite dagli enti stessi.

A partire dal 1° gennaio 2008 i versamenti di addizionale comunale all’Irpef sono effettuati associando a ciascun codice tributo il codice catastale identificativo del comune di riferimento.

### ATTENZIONE

Per l’individuazione dei dati necessari alla compilazione del modello F24 per il versamento delle imposte, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) un programma di ricerca guidata che consente di reperire facilmente i codici da utilizzare per effettuare il versamento. Sono illustrate, inoltre, le modalità di compilazione dei vari campi del modello.

L’elenco completo di codici e causali è disponibile anche presso le agenzie di riscossione, le banche e gli uffici postali. I codici di più frequente utilizzo sono riportati anche in Appendice a questa guida.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche se queste cifre sono pari a zero. Ad esempio, nel caso in cui l’importo sia espresso in unità di euro se la somma da versare è pari a 70 euro, va indicato “70,00”. In presenza di più cifre decimali si deve procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:

- se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (euro 74,955 arrotondato diventa 74,96);
- se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (euro 74,952 arrotondato diventa euro 74,95).

Quando al pagamento sono tenuti l’erede, il genitore, il tutore o il curatore, occorre riportare negli appositi spazi, che nel nuovo modello F24 sono inseriti nella sezione *Contribuente*, i dati identificativi del contribuente per il quale il versamento viene effettuato, nonché il codice fiscale e il codice identificativo di chi effettua il pagamento.

Per gli importi pagati in unica soluzione riferita alle principali imposte derivanti da dichiarazioni, nelle colonne “rateazione/regione/prov.” della sezione *Erario* e “rateazione” delle sezioni *Regioni ed ICI ed altri tributi locali*, occorre scrivere 0101 (in caso di pagamento rateale, vedere il capitolo 3).

### Compilazione del modello in casi particolari

#### *Versamento dell’ICI*

Dal 2007 tutti i contribuenti possono pagare l’Ici utilizzando il modello F24. In passato, tale possibilità era limitata ai soli Comuni che avevano stipulato l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Il versamento su un unico modello F24 può riguardare anche immobili situati in località diverse ed è

ammesso l'utilizzo di crediti riferibili ad altre tipologie di imposte (ad es. credito Irpef per pagare ICI).

<b>codice ente/codice comune</b>	codice catastale del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili. Il codice è reperibile presso gli sportelli delle agenzie di riscossione, delle banche e delle poste, nonché sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>
<b>Ravv. (ravvedimento)</b>	va barrata la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento
<b>Immob. variati</b>	va barrata la casella in caso di variazioni per uno o più immobili per cui occorre presentare al comune dichiarazione di variazione
<b>Acc. (acconto)</b>	va barrata la casella se il pagamento si riferisce all'acconto
<b>Saldo</b>	va barrata la casella se il pagamento si riferisce al saldo
<b>Numero immobili</b>	permette di indicare il numero complessivo degli immobili (massimo 3 cifre)
<b>Anno di riferimento</b>	deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento
<b>Codice tributo</b>	il codice relativo all'immobile per cui si effettua il versamento (abitazione principale 3901, terreni agricoli 3902, aree fabbricabili 3903, altri fabbricati 3904)
<b>Importi a debito versati</b>	va riportato l'importo a debito dovuto (al netto della detrazione per l'abitazione principale, se a questa si riferisce il versamento)
<b>Detrazione Ici abitazione principale</b>	va riportato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale

I principali dati da indicare nella sezione ICI ed altri tributi locali sono i seguenti:

### ATTENZIONE

Eventuali errori nell'indicazione del codice comune e/o del codice tributo devono essere segnalati unicamente ai comuni interessati e non all'Agenzia delle Entrate.

#### *Versamento per avvisi di accertamento e controllo delle dichiarazioni*

Il modello F24 deve essere utilizzato anche per il versamento dovuto a seguito di:

- controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;
- controlli formali delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- omessa impugnazione dell'avviso di accertamento;
- conciliazione giudiziale;
- accertamento con adesione.

L'Agenzia delle Entrate invia o consegna, insieme alla comunicazione/atto, un modello F24 precompilato che il contribuente potrà utilizzare per il pagamento complessivo degli importi indicati.

Nei soli casi di comunicazione di irregolarità (a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni) per diverse tipologie di imposte, il contribuente che intende pagare solo alcune di esse dovrà compilare un nuovo modello F24. In questo caso, rilevando dalla comunicazione ricevuta le informazioni necessarie, il contribuente dovrà compilare con particolare attenzione i campi relativi a:

- codice atto oggetto di definizione;
- anno di riferimento (cui si riferisce la violazione);
- codici tributo specifici relativi alle somme da versare;
- importi da versare, da riportare esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

## GLI ERRORI DA EVITARE

Gli errori commessi nella compilazione del modello di versamento F24, che vengono riscontrati con maggior frequenza, sono quelli relativi a:

- codice tributo (ad esempio inversione di numeri nell'indicazione dei codici tributo che comporta il versamento di un'altra tipologia d'imposta: il codice tributo 1004 anziché 1040);
- periodo di riferimento dell'imposta da versare (ad esempio indicazione dell'anno di effettuazione del versamento in luogo dell'anno d'imposta a cui il versamento si riferisce);
- codice regione in corrispondenza dell'imposta regionale;
- codice fiscale (ad esempio, indicazione del codice fiscale del rappresentante legale della società al posto del codice fiscale della società versante).

### ATTENZIONE

Si consiglia un'attenta compilazione del mod. F24 al fine di evitare di ricevere richieste di pagamento per somme già versate. Per correggere eventuali errori si rimanda al capitolo 5.

## ESEMPIO PRATICO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Esempio di compilazione del modello F24 derivante da UNICO Persone fisiche 2007 senza utilizzo di crediti e con pagamento in unica soluzione del saldo 2006 Irpef (codice tributo 4001), dell'acconto 2007 Irpef (codice tributo 4033), dell'addizionale regionale 2006 all'Irpef (codice tributo 3801, regione Lazio), del saldo dell'addizionale comunale 2006 all'Irpef (codice tributo 3817, comune di Roma) e dell'acconto dell'addizionale comunale 2007 all'Irpef (codice tributo 3861, comune di Roma).

### SEZIONE CONTRIBUENTE:

indicare il codice fiscale e i dati anagrafici completi di domicilio fiscale del contribuente tenuto al pagamento.

### SEZIONE ERARIO:


indicare l'appropriato codice tributo, il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione) nel campo "rateazione" e il periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

### SEZIONE REGIONI:

riportare il codice tributo relativo all'addizionale regionale corredato dall'indicazione del codice regione in base al domicilio fiscale del contribuente, il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione), il periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

### SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:

riportare il codice 99 (utilizzabile per tutti i comuni salvo quelli siti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano per i quali esistono specifici "codici enti"), i codici tributo relativi all'addizionale comunale (saldo e acconto), il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione), i periodi di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

AGENZIA DELLE ENTRATE  
**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**  **Mod. F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_  
 AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**  
**CODICE FISCALE** R | S | M | R | A | 6 | 0 | R | 3 | 0 | H | 5 | 0 | 1 | B

**DATI ANAGRAFICI**  
 ROSSI MARIO  
 data di nascita: 3/01/1960 M ROMA R | M  
 VIA e numero civico: VIA MILANO, 1

**SEZIONE ERARIO**

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
4001	0101	2006	351,00	
4033	0101	2007	337,50	
<b>TOTALE A</b>			<b>688,50 B</b>	<b>688,50</b>

**SEZIONE INPS**

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ itale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importo a debito versati	importo a credito compensati
<b>TOTALE C</b>			<b>D</b>		<b>SALDO (C-D)</b>

**SEZIONE REGIONI**

codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
3801	0101	2006	180,00	
<b>TOTALE E</b>			<b>180,00 F</b>	<b>180,00</b>

**SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**

codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
3817	0101	2006	84,00	
3861	0101	2007	27,30	
<b>TOTALE G</b>			<b>111,30 H</b>	<b>111,30</b>

**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

codice sede	posizione assicurativa	c.c.	numero di riferimento	causale	importo a debito versati	importo a credito compensati
<b>TOTALE I</b>			<b>L</b>		<b>SALDO (I-L)</b>	

**FIRMA** \_\_\_\_\_ **SALDO FINALE** EURO 979,80

**ESTREMI DEL VERSAMENTO** (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO	Pagamento effettuato con assegno	banca/postale
giorno mese anno	AGENZIA CAB/SPORTULO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		trab / amesso su	cod. ABI CAB

Autorizzazio addebito su conto corrente bancario n° \_\_\_\_\_ cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_  
 1\* CORIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

### 3. I PAGAMENTI RATEALI



#### QUALI TRIBUTI SI POSSONO RATEIZZARE

Tutti i contribuenti, anche se non titolari di partita Iva, possono pagare in **rate mensili di uguale importo** tutte le imposte derivanti dalle dichiarazioni. Non si possono invece rateizzare gli importi da versare nel mese di novembre a titolo di acconto per Irpef, Ires e Irap, e quelli dovuti per l'acconto Iva da versare a dicembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: ad esempio, è possibile rateizzare l'Irpef e versare in unica soluzione l'Irap, oppure rateizzare il primo acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6% annuo (pari allo 0,50% mensile) da calcolarsi in misura forfetaria tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della rata che si versa, (salvo per la prima rata per la quale gli interessi vanno calcolati con riferimento agli effettivi giorni). Il numero delle rate può essere scelto fino ad un massimo di 7, ma in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre.

#### PROSPETTI RIEPILOGATIVI PER I VERSAMENTI RATEALI

##### se si inizia a pagare entro il 16 giugno

NON TITOLARI DI PARTITA IVA			TITOLARI DI PARTITA IVA		
RATA	SCADENZA	INTERESSE IN %*	RATA	SCADENZA	INTERESSE IN %*
1	16 giugno	-	1	16 giugno	-
2	30 giugno	0,23	2	16 luglio	0,50
3	31 luglio	0,73	3	16 agosto	1,00
4	31 agosto	1,23	4	16 settembre	1,50
5	30 settembre	1,73	5	16 ottobre	2,00
6	31 ottobre	2,23	6	16 novembre	2,50
7	30 novembre	2,73			

##### se si inizia a pagare entro il 16 luglio\*\*

NON TITOLARI DI PARTITA IVA			TITOLARI DI PARTITA IVA		
RATA	SCADENZA	INTERESSE IN %*	RATA	SCADENZA	INTERESSE IN %*
1	16 luglio	-	1	16 luglio	-
2	31 luglio	0,25	2	16 agosto	0,50
3	31 agosto	0,75	3	16 settembre	1,00
4	30 settembre	1,25	4	16 ottobre	1,50
5	31 ottobre	1,75	5	16 novembre	2,00
6	30 novembre	2,25			

(\*) le percentuali indicate in tabella derivano dal seguente calcolo:

1. per la seconda rata, occorre dividere il tasso di interesse mensile (0,50) per 30 (i giorni del mese) e moltiplicare per il numero dei giorni che decorrono dalla scadenza della prima (0,50 : 30 x 14 = 0,23 ovvero 0,50 : 30 x 15 = 0,25);
2. per le rate successive alla seconda è sufficiente sommare 0,50 (il tasso di interesse mensile) al valore precedente.

(\*\*) l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

**ATTENZIONE**

Se il termine per il versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di rateazione delle imposte non devono essere versati gli interessi di importo inferiore a 1,03 euro.

**COME CALCOLARE GLI IMPORTI DELLE RATE...**

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso del 6% annuo.

**ESEMPIO**

Supponiamo che un contribuente non titolare di partita Iva abbia scelto di versare a rate (nel numero massimo possibile) il saldo Irpef dell'anno "X", che ammonta a 1.500 euro, e che la prima rata venga pagata il 16 luglio.

**Calcolo delle rate e degli interessi**

Anzitutto, poiché il primo versamento è effettuato il 16 luglio, occorre maggiorare il debito totale da versare dello 0,40%.

Pertanto, l'Irpef da versare sarà:  $1.500 + (0,40\% \text{ di } 1.500) = 1.506$  euro.

Essendo pari a 6 il numero massimo di rate, l'importo di ciascuna di esse sarà di 251 euro ( $1.506/6$ ).

Dalla seconda rata in poi occorre calcolare anche gli interessi. Questo sarà il piano dei versamenti:

RATA n./di	SCADENZA*	INTERESSE IN %	CALCOLO	
			CAPITALE	INTERESSI
1/6	16 luglio	-	251,00	-
2/6	31 luglio	0,25% di 251	251,00	(0,64)**
3/6	31 agosto	0,75% di 251	251,00	1,88
4/6	30 settembre	1,25% di 251	251,00	3,14
5/6	31 ottobre	1,75% di 251	251,00	4,39
6/6	30 novembre	2,25% di 251	251,00	5,65
<b>Totale versamento</b>			<b>1.506</b>	<b>15,06</b>

(\*) se il termine per il versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

(\*\*) da non versare in quanto inferiore a 1,03 euro.

**...E COMPILARE IL MODELLO DI VERSAMENTO**

In occasione del pagamento di ciascuna rata, nei soli casi espressamente previsti (come per esempio per le imposte derivanti dalle dichiarazioni) il contribuente deve indicare per ogni tributo la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la terza di sei rate, deve indicare 0306). L'indicazione va fatta nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello F24 (come nell'esempio seguente).



## ESEMPIO PRATICO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 CON RATEAZIONE

Esempio di compilazione del modello F24 relativo alla terza di sette rate dei versamenti derivanti da UNICO Persone fisiche 2007 per un soggetto non titolare di partita Iva, senza utilizzo di crediti e quindi con pagamento sia del saldo Irpef 2006 (codice tributo 4001), che del primo acconto Irpef 2007 (codice tributo 4033), dell'addizionale regionale all'Irpef 2006 (codice tributo 3801, regione Lazio) dell'addizionale comunale all'Irpef 2006 (codice tributo 3817, comune di Roma) e dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2007 (codice tributo 3861, comune di Roma). Per ogni sezione gli interessi devono essere calcolati sul totale degli importi da versare e indicati in apposito rigo.

### SEZIONE CONTRIBUENTE:

indicare il codice fiscale e i dati anagrafici, completi di domicilio fiscale del contribuente tenuto al versamento.

### SEZIONE ERARIO:

riportare i codici tributo corredati dell'importo della rata, dell'indicazione della rateazione (0307) cui si riferisce il pagamento, del periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta) ed il codice tributo 1668 corredato dell'importo degli interessi.

### SEZIONE REGIONI:

riportare il codice tributo relativo all'addizionale regionale corredato dell'importo della rata, dell'indicazione della rateazione (0307) cui si riferisce il pagamento, dell'indicazione del codice regione in base al domicilio fiscale, del periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta) ed il codice tributo 3805 corredato dell'importo degli interessi.

### SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:

riportare in base al domicilio fiscale il codice 99 (utilizzabile per tutti i comuni salvo quelli siti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano per i quali esistono specifici "codici enti"), il codice tributo relativo all'addizionale comunale corredato dell'importo della rata, dell'indicazione della rateazione (0307) cui si riferisce il pagamento, del periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta) ed il codice tributo 3804 corredato dell'importo degli interessi.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_  
AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

Mod. F24

**CONTRIBUENTE**  
CODICE FISCALE R | S | M | R | A | 6 | 0 | R | 3 | 0 | H | 5 | 0 | 1 | B  
ogniurna, denominazione o ragione sociale

**DATI ANAGRAFICI**  
ROSSI  
data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.  
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 M ROMA R | M

**DOMICILIO FISCALE** ROMA R | M VIA MILANO, 1

**SEZIONE ERARIO**

codice tributo	relazione/region/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
4001	0307	2006	500,00	
4033	0307	2007	570,50	
1668			7,81	
<b>TOTALE A</b>			<b>1.078,31 B</b>	<b>1.078,31</b>

**SEZIONE INPS**

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filele spollenza	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE C</b>					

**SEZIONE REGIONI**

codice regione	codice tributo	relazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
0   8	3801	0307	2006	220,00	
0   8	3805			1,61	
<b>TOTALE E</b>				<b>221,61 F</b>	<b>221,61</b>

**SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**

codice ente/codice comune	anno	Ac.	Seco	numero mesi	codice tributo	relazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
0   2					3817	0307	2006	110,00	
0   2					3861	0307	2007	52,30	
0   2					3804			1,18	
<b>TOTALE G</b>								<b>163,48 H</b>	<b>163,48</b>

**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

**INAIL**

codice sede	posizione assicurativa	c.c.	periodo di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE I</b>						

**FIRMA**

**SALDO FINALE** EURO + 1.463,40

**ESTREMI DEL VERSAMENTO** (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO	Pagamento effettuato con assegno	banca/postale
giorno mese anno	attività	no	circolare/veglie postale
		tratto / ammasso su	cod. ABI CAB

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° \_\_\_\_\_ cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

1\* COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO



## 4. LA COMPENSAZIONE



La compensazione è un importante istituto attraverso il quale i contribuenti possono versare le imposte e i contributi dovuti per un determinato periodo d'imposta "compensandoli" con eventuali crediti.

Alla compensazione sono ammessi tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA. Tutti possono compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, comuni, regioni, INAIL, ENPALS, INPGI, Camere di Commercio).

Esistono due forme di compensazione:

- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d'imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (*ad esempio si utilizza un credito Irpef relativo all'anno d'imposta del 2006 per pagare gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2007*);
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (*ad esempio si utilizza un credito Irap o Ires per pagare ICI o contributi previdenziali ecc.*).

### ATTENZIONE

I crediti ICI non sono utilizzabili in compensazione con altre imposte né con l'ICI dovuta per un immobile sito in un comune diverso.

### IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE

Esiste una limitazione all'utilizzo dei crediti a compensazione e alle richieste dei rimborsi in conto fiscale. L'importo massimo è attualmente pari a 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

In detto limite non si comprendono:

- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d'imposta per investimenti, per incremento dell'occupazione, ecc.).

## LE MODALITÀ DI COMPENSAZIONE

In linea generale, tutte le imposte, per le quali risulta utilizzabile il modello F24, possono essere compensate con crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Non possono essere utilizzati come crediti alcuni tributi/contributi non rilevabili dalle dichiarazioni, ad esempio, eventuali eccessi di versamento su codici tributo, relativi a richieste di pagamento dell'Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni.

Le informazioni sui codici tributo non utilizzabili a credito possono essere rilevate sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

A titolo esemplificativo, **sono compensabili i seguenti debiti:**

- imposte sui redditi (Irpef, Ires) e ritenute alla fonte;
- addizionali all'Irpef (regionale e comunale);
- Iva;
- Irap;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell'Irap e dell'Iva;
- interessi dovuti in caso di pagamento rateale;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi INAIL (per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali);
- Ici.

A questi vanno aggiunte le altre entrate dello Stato individuate con decreto.

Tra queste, si evidenziano le somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
- irrogazione sanzioni;
- ravvedimento per il versamento delle sanzioni;
- controllo automatico della dichiarazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per essere compensabili i crediti devono emergere da una “dichiarazione o denuncia periodica”, e possono essere utilizzati anche prima del termine di scadenza di presentazione delle stesse a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato il credito (ad esempio un credito Iva relativo all'anno d'imposta 2006 può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2007).

A titolo esemplificativo, i **crediti compensabili** sono quelli emergenti:

- dalle dichiarazioni contenute nel Modello Unico (Redditi, Iva, Irap, ecc.);
- dalla dichiarazione Iva annuale presentata in forma autonoma;
- dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
- dalle denunce contributive;
- dai crediti d'imposta per agevolazioni.

## COME SI EFFETTUA

Nella compilazione del mod. F24 con compensazione, occorre inserire i dati necessari per identificare sia il credito che si vuole compensare che il debito da versare, indicare per ciascuno di questi importi il “codice tributo” o “causale contributo”, “l'anno/periodo di riferimento” e, limitatamente ai crediti previdenziali e assicurativi, gli altri dati identificativi richiesti dalle relative sezioni del modello.

È necessario ricordare che l'importo del credito compensato non può essere superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello. Infatti, il saldo finale del modello non può essere mai negati-

vo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito. I crediti eventualmente eccedenti potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi.

**Un esempio di compensazione tra differenti imposte:** l'addizionale regionale a debito (dovuta per il 2006) è compensata con il credito Irpef del 2006 risultante dal Mod. Unico 2007 (quadro RX).

Chi opera una compensazione **deve sempre presentare il mod. F24**, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

### ATTENZIONE

È facoltativo esplicitare sul modello F24 la compensazione tra la stessa tipologia d'imposta per anni diversi. Ad esempio, l'Irpef dovuta per il primo acconto 2007 (pari a 150,00 euro) compensata con il credito Irpef del 2006 (pari a 100,00 euro) può essere esposta nel mod. F24 alternativamente:

1. con il codice tributo 4033 dell'acconto 2007 per 50,00 euro
2. con il codice tributo 4033 dell'acconto 2007 per 150,00 euro e con il codice tributo 4001 del saldo 2006 per un credito di 100,00 euro.

In entrambi i casi, al fine di evitare errori, è importante ricordare che nella successiva dichiarazione 2008 deve essere riportato il credito risultante dalla dichiarazione precedente (nell'esempio 100,00 euro).

Nel caso 2, inoltre, è necessario esporre nella dichiarazione anche il credito utilizzato nel mod. F24 (nell'esempio 100,00 euro). In particolare il mancato riporto del credito utilizzato determina un debito inferiore o un credito maggiore di quello effettivamente spettante con conseguente richiesta di pagamento comprensiva di interessi e sanzione.

### Un esempio di relazione tra la dichiarazione dei redditi e i versamenti in F24

Ipotizziamo, nel modello Unico 2006 per l'anno 2005, un rigo "differenza" di Irpef di 1.000,00 euro (si ricorda che se il rigo differenza è superiore a 51 euro, è dovuto l'acconto per l'anno successivo) un credito di Irpef di 1.500,00 euro, un debito di addizionale regionale di 150,00 euro. Nel caso specifico si utilizza parte del credito Irpef per versare l'addizionale regionale (esplicitando nel mod. F24 la compensazione) e parte per gli acconti Irpef (senza esplicitare nel mod. F24 la compensazione).

UNICO 2006	RN23 DIFFERENZA (RN19 o RN20 col. 4 - RN21 col. 2 - RN22 col. 1 - RN22 col. 2 - RN22 col. 3 - RN23 col. 2 - RN24) se tale importo è negativo vedere istruzioni				1.000,00
	RN30 IMPOSTA A CREDITO				1.500,00
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				150,00
	RX1 IRPEF	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
	1	2	3	4	
	1.500,00	,00	,00	1.500,00	



## ESEMPIO PRATICO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 CON COMPENSAZIONE

Il contribuente nel compilare la propria dichiarazione Modello Unico 2007 (anno d'imposta 2006) evidenzia un credito IRPEF di 1000 euro, da utilizzare in compensazione. Contestualmente deve versare 545,86 euro a titolo di acconto IRPEF per il 2007, da effettuare in due rate, la prima di 218,34 euro (40% di 545,86) entro il 18 giugno e la seconda di 327,52 euro (residuo di 545,86) entro il 30 novembre. Deve inoltre versare un saldo per il 2006 di 106 euro per l'addizionale regionale, di 103 euro per l'addizionale comunale e di 25 euro per l'acconto sull'addizionale comunale. Può quindi utilizzare una parte del credito IRPEF per il 2006 per tutti i versamenti dovuti a giugno (218,34 + 106 + 103 + 25 = 452,34) presentando il modello F24 con saldo uguale a zero.

**SEZIONE ERARIO:**  
L'anno di riferimento del credito è quello relativo al periodo d'imposta al quale lo stesso si riferisce e NON all'anno solare di effettuazione del versamento. L'importo del credito utilizzabile si rileva dal quadro RX della dichiarazione, al netto di eventuali somme già utilizzate per altre compensazioni.

**SEZIONE ERARIO:**  
per gli acconti l'anno di riferimento è quello del periodo d'imposta al quale si riferiscono gli adempimenti, che normalmente coincide con l'anno solare di versamento. L'importo degli acconti dovrà poi essere indicato nel quadro RN della dichiarazione dell'anno successivo, al netto di eventuali interessi pagati per rateazioni.

**SEZIONE ERARIO:**  
L'anno di riferimento del credito è quello relativo al periodo d'imposta al quale lo stesso si riferisce e NON all'anno solare di effettuazione del versamento. L'importo del credito utilizzabile si rileva dal quadro RX della dichiarazione, al netto di eventuali somme già utilizzate per altre compensazioni.

**SEZIONE REGIONI E SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:**  
il saldo delle addizionali va indicato nelle apposite sezioni (SEZIONE REGIONI per l'addizionale regionale, SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI per l'addizionale comunale). L'anno di riferimento da indicare è quello del periodo d'imposta al quale si riferisce l'adempimento. L'importo da pagare si rileva dal quadro RV (righe A DEBITO) della dichiarazione che si sta presentando.

**SEZIONE REGIONI E SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:**  
il saldo delle addizionali va indicato nelle apposite sezioni (SEZIONE REGIONI per l'addizionale regionale, SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI per l'addizionale comunale). L'anno di riferimento da indicare è quello del periodo d'imposta al quale si riferisce l'adempimento. L'importo da pagare si rileva dal quadro RV (righe A DEBITO) della dichiarazione che si sta presentando.

## 5. COME RIMEDIARE AGLI OMESSI VERSAMENTI E AGLI ERRORI DI COMPILAZIONE



### VERSAMENTI NON EFFETTUATI

Il contribuente che ha omesso o ha effettuato il pagamento dei tributi in misura inferiore a quella dovuta, ovvero ha utilizzato un credito in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'importo dovuto;
- degli interessi di mora (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
- della sanzione in misura ridotta.

La sanzione, prevista nella misura ordinaria del 30%, viene così ridotta:

- al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%), se si effettua il versamento entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- al 6% (pari ad 1/5 del 30%), se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

#### ATTENZIONE

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta dovuta in caso di ravvedimento sono quelli ordinari. Se si è utilizzato in compensazione un credito in tutto o in parte non spettante, il codice tributo da riportare ai fini della regolarizzazione deve essere lo stesso precedentemente indicato per la compensazione. Gli interessi (eccetto quelli sulle ritenute dei sostituti d'imposta) vanno versati separatamente dal tributo e, come per le sanzioni, occorre utilizzare gli specifici codici tributo riportati in Appendice.

Il ravvedimento si perfeziona al momento del pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni. Pertanto, se l'imposta e gli interessi sono versati nei 30 giorni dalla scadenza, ma la sanzione viene pagata dopo i 30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione da versare è pari al 6%.

È importante precisare che l'anno di riferimento da indicare per il versamento dell'imposta e dei relativi interessi e sanzioni è quello dell'anno d'imposta a cui il versamento si riferisce.

**ESEMPIO**

Il contribuente che non ha versato alla scadenza del 30 novembre il secondo acconto dell'Irpef dovuta per l'anno in corso, pari a 1.000 euro, ha due opportunità per regolarizzare:

- **RAVVEDIMENTO "BREVE".**

Se la regolarizzazione avviene il 30 dicembre (cioè nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento), il contribuente dovrà versare, oltre all'imposta non pagata:

- a) una sanzione di **37,50 euro** (3,75% di 1.000 euro);
- b) interessi per **2,05 euro** ( $1.000 \times 2,5\% : 365 \times 30$ ).

- **RAVVEDIMENTO "LUNGO".**

Se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (supponiamo, per esempio, il 31 marzo dell'anno successivo, con 121 giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento), il contribuente dovrà versare, oltre all'imposta non pagata:

- a) una sanzione di **60,00 euro** (6% di 1.000 euro);
- b) interessi per **8,29 euro** ( $1.000 \times 2,5\% : 365 \times 121$ ).

Per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto non è necessario presentare una dichiarazione integrativa.

## ERRORI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione dei modelli di versamento consistono nell'errata indicazione del:

- codice tributo;
- periodo di riferimento;
- codice fiscale.

Per correggere detti errori, esclusivamente all'interno delle sezioni Erario e Regioni- Enti locali, poiché non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e quindi si configurano quali violazioni meramente formali non soggette a sanzione, i contribuenti possono presentare un'istanza di rettifica del modello presso uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore (il fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

Altri errori che ricorrono con frequenza riguardano la compilazione del modello F24 per regolarizzare (ravvedimento) l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute. Per evitare gli errori più frequenti è necessario:

- riportare sul modello come **anno di riferimento** l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta, sia per il tributo e gli eventuali interessi che si versano che per le sanzioni. Ad esempio, per una ritenuta operata dal sostituto d'imposta nel 2007 e non riversata occorrerà indicare sempre l'anno di riferimento 2007 anche se la regolarizzazione avviene nel 2008;
- non mettere mai insieme, su un unico rigo del modello F24, gli importi che regolarizzano più



omissioni. È necessario compilare un rigo di F24 per ogni adempimento omesso e indicare separatamente sia la sanzione che gli interessi.

Per i sostituti d'imposta è bene ricordare che il versamento degli interessi va effettuato con il codice del tributo cui si riferiscono, cumulando quanto dovuto.

Gli interessi versati in sede di ravvedimento dovranno essere indicati nell'apposito campo del relativo rigo del quadro ST del Modello 770.

## SE NON SI È PRESENTATO IL MOD. F24 CON SALDO ZERO

Per regolarizzare tale violazione è necessario:

- presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- versare una sanzione ridotta, pari a
  - 10 euro (1/5 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi;
  - 30 euro (1/5 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.

### ATTENZIONE

Nel caso in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio locale l'annullamento del primo modello F24 errato.



### ESEMPIO PRATICO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 CON RAVVEDIMENTO

Il contribuente sulla base della dichiarazione presentata nel 2007 (anno d'imposta 2006) è tenuto ad effettuare entro il 18 giugno 2007 un saldo di 150 euro per Irpef, di 85 euro per l'addizionale regionale e di 65 euro per il saldo dell'addizionale comunale.


Ad aprile 2008 si accorge di non aver effettuato il pagamento dovuto.

Il 10 aprile 2008 effettua i versamenti con un ritardo di 296 giorni utilizzando l'istituto del ravvedimento.

**SEZIONE ERARIO:**  
 Gli interessi vanno calcolati giornalmente sulla base del tasso legale annuo, pari al 2,5%:  
 $(150 \times 2,5 \% \times 296) : 365 = 3,04$ .  
 Vanno indicati separatamente dal tributo con il codice "1989"  
 La sanzione, pari al 6 % dell'imposta omessa (6% di 150 = 9), va versata con l'apposito codice tributo e con il periodo di riferimento relativo a quello dell'adempimento omesso.

**SEZIONE REGIONI:**  
 Gli interessi vanno calcolati giornalmente sulla base del tasso legale annuo, pari attualmente al 2,5%:  
 $(85 \times 2,5 \% \times 296) : 365 = 1,72$ .  
 Essi vanno indicati separatamente dal tributo con il codice "1994"  
 La sanzione, pari al 6 % del saldo omesso (6% di 85 = 5,10), va versata con l'apposito codice tributo e con il periodo di riferimento relativo a quello dell'adempimento omesso.

**SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:**  
 Gli interessi vanno calcolati giornalmente sulla base del tasso legale annuo, pari al 2,5%:  
 $(65 \times 2,5 \% \times 296) : 365 = 1,32$   
 Vanno indicati separatamente dal tributo con il codice "1995".  
 La sanzione, pari al 6 % del saldo omesso (6% di 65 = 3,90), va versata con l'apposito codice tributo e con il periodo di riferimento relativo a quello dell'adempimento omesso.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**  Mod. **F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_  
 AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**  
**CODICE FISCALE** R S S M R A 6 0 R 3 0 H 5 0 1 B  
nome cognome, denominazione o ragione sociale **MARIO**

**DATI ANAGRAFICI**  
**ROSSI**  
data di nascita 3 0 1 0 1 9 6 0 sesto (M o F) M comune (o Stato estero) di nascita ROMA prov. R M  
comune **AGRIGENTO** prov. e numero civico A G **VIA PITAGORA 16**

**SEZIONE ERARIO**

codice tributo	rateazione / regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
4001	0101	2006	150,00	
8901		2006	9,00	
1989		2006	3,04	
<b>TOTALE A</b>			<b>162,04 B</b>	

**SEZIONE INPS**

codice sede	codice contributo	matricola INPS / codice INPS / filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	anno di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE C</b>					<b>D</b>	

**SEZIONE REGIONI**

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1 6	3801	0101	2006	85,00	
1 6	8902		2006	5,10	
	1994		2006	1,72	
<b>TOTALE E</b>				<b>91,82 F</b>	

**SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**

codice ente/codice comune	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
9 9	3817	0101	2006	65,00	
9 9	8903		2006	3,90	
	1995		2006	1,32	
<b>TOTALE G</b>				<b>70,22 H</b>	

**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

**INAIL**

codice sede	posizione assicurativa	c.c.	anno di riferimento	casale	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>TOTALE I</b>					<b>J</b>	

**FIRMA** **SALDO FINALE** **EURO** + **324,08**

**ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)**

DATA: \_\_\_\_\_ CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO: \_\_\_\_\_  
giorno mese anno AGENZIA CAB/SPORTUO

Pagamento effettuato con assegno  bancario/postale  
 n.ro \_\_\_\_\_  circolare/vaglia postale  
 tratta / emesso su \_\_\_\_\_  
cod. ABI CAB

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° \_\_\_\_\_ cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_  
 1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

## 6. I VERSAMENTI ON LINE E DALL'ESTERO



Dal primo gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica.

I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti della riscossione.

I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

1. direttamente:

- mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- o ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel:

- che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
- o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

Al fine di poter effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A.

Si ricorda che hanno l'obbligo di utilizzare il canale "Entratel" gli intermediari (commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.), le banche e le poste, i sostituti d'imposta tenuti a presentare la dichiarazione modello 770 per più di 20 percipienti, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le Amministrazioni dello Stato, i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Viceversa, utilizzano il canale "Fisconline" i sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione modello 770 per meno di 20 percipienti e tutti gli altri contribuenti non obbligati, per legge, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che vogliono farne uso.

### F24 ON LINE

Al pagamento on-line delle imposte sono ammessi tutti i contribuenti (persone fisiche e società) abilitati al servizio telematico Entratel o *Fisconline* (a seconda dei requisiti posseduti ai fini della trasmissione delle dichiarazioni fiscali) purché siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco è pubblicato sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### Come funziona

Il contribuente, dopo aver compilato il modello F24, utilizzando l'apposito software, disponibile gratuitamente sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), effettua la richiesta di pagamento *on line* senza che sia necessario recarsi presso gli sportelli bancari o postali.

Il pagamento è totalmente sicuro, in quanto i dati sono protetti e possono essere “letti” soltanto dall'Agenzia delle Entrate: infatti, viene effettuato con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un “ordine di addebito” sul proprio conto rivolto dal contribuente alla banca.

I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l'addebito sul conto corrente è eseguito comunque con data valuta uguale alla data di scadenza del versamento indicata dal contribuente. Ciò rende possibile trasmettere la richiesta di pagamento telematicamente anche prima della scadenza, senza oneri aggiuntivi per il contribuente.

Per ogni versamento effettuato *on line* il contribuente riceve per via telematica:

- una comunicazione di avvenuta accettazione del file trasmesso;
- la conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativo;
- una ricevuta contenente l'esito dell'addebito comunicato dalla banca (o posta) presso la quale è acceso il conto corrente.

Le ricevute telematiche rimangono disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell'apposita sezione “Ricevute”.

Se i dati relativi al pagamento non sono corretti ovvero manca in tutto o in parte la disponibilità sul conto corrente, il contribuente riceverà una comunicazione di scarto.

In questo caso, il contribuente è tenuto a rimuovere l'errore e a ripetere l'operazione, preparando in modo corretto il file da trasmettere.

#### **ATTENZIONE**

Tutte le ricevute telematiche e le comunicazioni di scarto possono essere lette soltanto dal titolare delle credenziali di accesso ai canali Entratel e Fisconline.

## **F24 CUMULATIVO**

Il servizio consente il pagamento delle imposte per via telematica ed è riservato agli intermediari abilitati ad Entratel, permettendo loro di effettuare i versamenti on-line delle imposte dovute dai loro clienti.

### **Come funziona**

L'intermediario deve, innanzitutto, ottenere l'abilitazione alla trasmissione del mod. F24, sottoscrivendo preventivamente un'apposita convenzione con l'Agenzia, e successivamente deve acquisire l'autorizzazione dai propri clienti all'utilizzo degli estremi del conto corrente su cui l'addebito verrà effettuato. Le somme dovute sono addebitate solo alla data della scadenza prevista per il pagamento di ogni singola imposta.

In caso di errore, l'intermediario può annullare i versamenti disposti on-line, entro il penultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito.

#### **ATTENZIONE**

Dal 3 luglio 2007 gli intermediari abilitati e i Caf possono trasmettere l'F24 cumulativo in nome e per conto dei loro clienti richiedendo un addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

Per usufruire della nuova modalità di pagamento il contribuente deve fornire all'intermediario una specifica autorizzazione.

## PAGAMENTI DALL'ESTERO

Coloro che risiedono fuori dal territorio nazionale e che non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., possono effettuare i versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca nazionale.

Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:

- il codice fiscale;
- l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
- “Bilancio Stato” capitolo xxxx articolo yy.

A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli e articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:


- capitolo 1023 articolo 13 - Irpef saldo
- capitolo 1023 articolo 14 - Irpef 1° e 2° acconto
- capitolo 1024 articolo 02 - Ires saldo
- capitolo 1024 articolo 08 - Ires 1° e 2° acconto
- capitolo 1026 articolo 06 - Ritenute interessi di capitale (non residenti)
- capitolo 1027 articolo 00 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all'estero
- capitolo 1203 articolo 01 - Iva scambi interni.

Ad esempio nel campo causale del bonifico per il versamento del saldo Irpef 2006 andrà inserita la seguente dicitura: “Codice fiscale, anno d'imposta 2006, capitolo 1023 art. 13 Bilancio Stato”.

Di seguito sono riportati i codici di contabilità speciale da utilizzare per il versamento dell'addizionale regionale e dell'Irap.

## CODICI DEI CONTI DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DALL'ESTERO DELLE IMPOSTE REGIONALI

Numero conto	IRAP	Numero conto	Addizionale regionale all'Irpef
22871	REGIONE LAZIO	22947	REGIONE LAZIO
22872	REGIONE ABRUZZO	22948	REGIONE ABRUZZO
22873	REGIONE CALABRIA	22949	REGIONE CALABRIA
22874	REGIONE TOSCANA	22950	REGIONE TOSCANA
22875	REGIONE MOLISE	22951	REGIONE MOLISE
22876	REGIONE PUGLIA	22952	REGIONE PUGLIA
22877	REGIONE MARCHE	22953	REGIONE MARCHE
22878	REGIONE UMBRIA	22954	REGIONE UMBRIA
22879	REGIONE LIGURIA	22955	REGIONE LIGURIA
22880	REGIONE SARDEGNA	22956	REGIONE SARDEGNA
22881	REGIONE PIEMONTE	22957	REGIONE PIEMONTE
22882	REGIONE CAMPANIA	22958	REGIONE CAMPANIA
22883	REGIONE BASILICATA	22959	REGIONE BASILICATA
22884	REGIONE EMILIA ROMAGNA	22960	REGIONE EMILIA ROMAGNA
22885	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	22961	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
22886	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	22962	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
22887	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	22963	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
22888	REGIONE VENETO	22964	REGIONE VENETO
22889	REGIONE LOMBARDIA	22965	REGIONE LOMBARDIA
22890	REGIONE VALLE D'AOSTA	22966	REGIONE VALLE D'AOSTA
22891	REGIONE SICILIA	22967	REGIONE SICILIA



## 7. IL MODELLO F23

Il modello F23 deve essere utilizzato per il versamento dei tributi relativi a contratti di locazione o affitto, atti giudiziari, dichiarazioni di successione, atti privati, utilizzazione di beni dello Stato, definizione agevolata delle sanzioni, ravvedimento per tasse e imposte indirette e atti emessi da altri uffici ed enti (processi verbali, ingiunzioni, ecc.).

**Il modello F23 è disponibile presso banche, agenzie di riscossione e uffici postali, ma può essere prelevato anche dal sito internet “[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)”.**

### QUALI TRIBUTI SI POSSONO PAGARE

Con il modello F23 si possono versare imposte, tasse e sanzioni. In particolare, il modello va utilizzato per il pagamento di:

- imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- imposta sulle successioni e donazioni;
- tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
- sanzioni inflitte da autorità giudiziarie ed amministrative;
- tasse e entrate demaniali.

### A CHI SI PRESENTA E COME SI PAGA

Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:

- qualsiasi agenzia di riscossione;
- banca;
- ufficio postale.

I versamenti si effettuano, oltre che per contanti, con gli stessi mezzi di pagamento indicati per il modello F24 (vedere capitolo 2).

### COME SI COMPILA

Il modello va compilato a cura di chi effettua il pagamento in caso di autoliquidazione, come ad esempio per la registrazione dei contratti di locazione. Solo in alcuni casi il modello viene precompilato dall'ufficio (accertamento e in tutti i casi in cui l'Ente è in grado di quantificare l'importo richiesto al debitore) che richiede il pagamento e inviato al contribuente unitamente all'atto cui si riferisce.

In tale ipotesi, gli eventuali dati mancanti vanno indicati dal contribuente sulla base delle informazioni contenute nell'atto stesso.

I codici tributo e le causali sono consultabili presso gli agenti della riscossione, le banche, gli uffici postali e sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Quelli di più frequente utilizzo sono consultabili in Appendice.

### ATTENZIONE

Errori di compilazione del modello possono impedire all'ufficio o all'ente di abbinare il versamento all'atto o al documento cui si riferisce, comportando, in determinati casi, richieste di pagamento delle stesse somme già versate.

## GLI ERRORI DA EVITARE

Gli errori più frequenti che si commettono nella compilazione del modello di versamento F23 sono:

- errata indicazione del “codice tributo”
- errata indicazione del “codice ufficio”.

In caso di errore del “codice tributo” compiuto nella compilazione del mod. F23, il contribuente deve inviare una comunicazione all'ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello stesso. Invece, se l'errore riguarda il “codice ufficio”, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento (il fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

### Omesso o insufficiente pagamento dei tributi tramite mod.F23

L'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il versamento dell'importo dovuto, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione ridotta .

La sanzione, prevista nella misura ordinaria del 30%, viene così ridotta:

- al 3,75%, (pari ad 1/8 del 30%), se si effettua il versamento entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- al 6%, (pari ad 1/5 del 30%), se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dalla violazione.

I versamenti vanno eseguiti utilizzando il mod. F23 indicando i codici tributo consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e la causale “SZ”.

## 8. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  
 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  
 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602  
 Legge 23 marzo 1977, n. 97, art. 1 comma 3  
 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131  
 Legge 29 dicembre 1990, n. 405  
 Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241  
 Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237  
 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  
 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471  
 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  
 Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100  
 Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998  
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322  
 Decreto del Ministero delle Finanze 31 marzo 2000  
 Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435- art. 17  
 D.P.R. 14 giugno 2007 pubblicato in Gazzetta 154 del 5 luglio 2007  
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002  
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2003  
 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126 -art.3  
 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - art. 1, comma 137  
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2006  
 Legge 4 agosto 2006, n. 248  
 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)  
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2007  
 Circolare del Ministero delle Finanze 13 maggio 1998, n.125  
 Risoluzione del Ministero delle Finanze 9 agosto 2000, n. 131  
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 ottobre 2007  
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 novembre 2007  
 Circolare dell'Agenzia del Territorio 5 giugno 2001, n. 6/T  
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3 agosto 2001, n. 77/E  
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2001, n. 106/E  
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 gennaio 2002, n. 5/E  
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 settembre 2006, n. 30/E  
 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2007, n. 109/E

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:

**[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)**



## APPENDICE

## MODELLO F24

## Codici tributo più ricorrenti

Tabella dei codici tributo per il pagamento delle imposte erariali		Codice tributo
IRPEF	saldo	4001
	acconto - prima rata	4033
	acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
IRES	saldo	2003
	acconto - prima rata	2001
	acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
IVA	MENSILE da 6001 a 6012 (a seconda del mese)	
	TRIMESTRALE da 6031 a 6034 (a seconda del trimestre)	
	acconto contribuenti mensili	6013
	acconto contribuenti trimestrali	6035
	saldo dichiarazione annuale	6099
	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI ERARIALI	1668

Codici tributo per il versamento delle imposte e tasse regionali e comunali		Codice tributo
IRAP	saldo	3800
	acconto - prima rata	3812
	acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	addizionale regionale all'Irpef	3801
	addizionale regionale all'Irpef versata dai sostituti d'imposta	3802
	addizionale regionale all'Irpef versata dai sostituti d'imposta che effettuano assistenza fiscale - Modello 730	3803
	addizionale regionale all'Irpef versata dai sostituti d'imposta trattenuta di importo minimo	3815
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	addizionale comunale all'Irpef	Saldo 3817 Acconto 3861
	addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	Saldo 3816 Acconto 3860
	addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta che effettuano assistenza fiscale - Modello 730	Saldo 3818 Acconto 3862
	ICI	
	TARSU	
TOSAP/COSAP	tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	3901
	tassa per i terreni agricoli	3902
	tassa per le aree fabbricabili	3903
	tassa per gli altri fabbricati	3904
	tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	3920
	tassa-canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	3931
	tassa-canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche	3932
	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI	3805
	INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI LOCALI	3804



Codici tributo per il versamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta	Codice tributo
ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite	1001
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente	1002
ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	1004
ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro	1012
ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza	1038
ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni	1040
ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sicilia per impianti in Sicilia	1601
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sicilia per impianti in Sicilia	1602
ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sicilia per impianti in Sicilia	1612
ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sardegna per impianti in Sardegna	1901
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sardegna per impianti in Sardegna	1902
ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sardegna per impianti in Sardegna	1912
ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Val d'Aosta per impianti in Val d'Aosta	1914
ritenute su retribuzioni e pensioni versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Val d'Aosta per impianti in Val d'Aosta	1920
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Val d'Aosta per impianti in Val d'Aosta	1921
ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite versate da soggetti domiciliati fiscalmente in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta per impianti fuori dalle predette regioni	1301
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente versate da soggetti domiciliati fiscalmente in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta per impianti fuori dalle predette regioni	1302
ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro versate da soggetti domiciliati fiscalmente in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta per impianti fuori dalle predette regioni	1312

Codici tributo per il pagamento delle sanzioni in caso di ravvedimento*	Codice tributo
sanzione pecuniaria Irpef	8901
sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef	8902
sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef	8903
sanzione pecuniaria Iva	8904
sanzione pecuniaria Irpeg	8905
sanzione pecuniaria sostituti di imposta	8906
sanzione pecuniaria Irap	8907
sanzione pecuniaria altre imposte dirette	8908
sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti	8909
sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti	8910
sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva	8911
sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva	8912
sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi	8913
sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 730	8915
sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef rettifica modello 730	8916
sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef rettifica modello 730	8917
Ires - sanzione pecuniaria	8918

\* Per il versamento dell'imposta si usano i codici ordinari.

Codici tributo per il pagamento degli interessi in caso di ravvedimento	Codice tributo
interessi sul ravvedimento - Irpef	1989
interessi sul ravvedimento - Ires	1990
interessi sul ravvedimento - IVA	1991
interessi sul ravvedimento - Imposta sostitutiva	1992
interessi sul ravvedimento - Irap	1993
interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale	1994
interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale	1995

### Codici delle Regioni e delle Province Autonome

Regione	Codice Regione	Regione	Codice Regione	Regione	Codice Regione
ABRUZZO	01	LAZIO	08	SARDEGNA	15
BASILICATA	02	LIGURIA	09	SICILIA	16
BOLZANO	03	LOMBARDIA	10	TOSCANA	17
CALABRIA	04	MARCHE	11	TRENTO	18
CAMPANIA	05	MOLISE	12	UMBRIA	19
EMILIA ROMAGNA	06	PIEMONTE	13	VALLE D'AOSTA	20
FRIULI VENEZIA GIULIA	07	PUGLIA	14	VENETO	21

### Codici degli Enti locali

Territorio di appartenenza del comune	Codice
Comuni della provincia autonoma di BOLZANO	03
Comuni della regione FRIULI VENEZIA GIULIA	07
Comuni della provincia autonoma di TRENTO	18
Comuni della regione VALLE D'AOSTA	20
ALTRI COMUNI	99

Per il pagamento dell'Ici il codice ente locale da riportare sul modello F24 corrisponde al codice catastale del Comune destinatario del versamento.

## MODELLO F23

## Codici tributo più ricorrenti

Tipo di versamento		Codice tributo
IMPOSTA CATASTALE		737T
IMPOSTA IPOTECARIA		649T
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: QUOTE DI EREDITÀ		001T
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: VALORE GLOBALE NETTO		004T
IMPOSTA SULLE DONAZIONI: QUOTA DI DONAZIONE		005T
IMPOSTA DI REGISTRO	per affitto fondi rustici	108T
	per atti, contratti verbali e denunce	109T
	per cessioni (contratti di locazione e affitti)	110T
	per contratti di locazione fabbricati - prima annualità	115T
	per contratti di locazione fabbricati - annualità successive	112T
	per contratti di locazione fabbricati - intero periodo	107T
	per proroghe (contratti di locazione e affitti)	114T
	per risoluzioni (contratti di locazione e affitti)	113T
	trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari	104T
	trasferimento terreni e relativi contratti preliminari	105T
IMPOSTA DI BOLLO	tassa sui contratti di borsa	456T
	su libri e registri	458T
TASSA IPOTECARIA		778T
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO		460T
SANZIONI	imposta di registro	671T
	imposta di bollo	675T
	imposte e tasse ipotecarie e catastali	674T
	imposte sulle successioni e donazioni	672T
	in materia di abbonamento televisione	681T
	tasse sulle Concessioni Governative	678T
per altri tributi indiretti		682T

## Tabella delle causali

Pagamento	Codice della causale
Registrazione di atti giudiziari	RG
Registrazione di atti pubblici o privati	RP
Sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette ed indirette	SZ
Tributi autoliquidati collegati alla successione	SA

**L'AGENZIA INFORMA**

Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate

**Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti**

**Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari**

**Ufficio Pubblicazioni fiscali**

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

**Direttore responsabile** Aldo Polito

**Condirettore** Margherita Calabrò

**Coordinatore editoriale** Camilla Ariete

Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni fiscali

**Direzione e redazione** via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

**Progetto grafico** Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

L'Agenzia informa è consultabile anche su [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)